

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

AS 1120 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2014)

Disposizioni di interesse per la professione forense

SCHEDA DI ANALISI*

Art. 9, comma 16	La disposizione autorizza nuove assunzioni di magistrati, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. I neoassunti dovranno essere scelti tra i vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge; a tal fine sono stanziati fondi pari a E. 18,6 milioni per il 2014, E. 25, 3 milioni per il 2015 ed E. 31, 2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
Art. 9, comma 17	La disposizione in esame prevede la proroga dei GOT e dei VPO in scadenza al 31 dicembre 2013, fino al 31.12.2014 "al fine di non ostacolare l'attuazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie".
Art. 10, comma 10	La disposizione disciplina le modalità di finanziamento del funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, ponendole a carico del capitolo di spesa "missione Giustizia – Giustizia tributaria".
Art. 10, comma 19	La disposizione in esame prevede la revoca dell'autorizzazione alla spesa per la copertura del Fondo per esenzione dal

pagamento dell'IRAP dei professionisti "che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o

^{*} A cura di Angelo Schillaci, con la supervisione di Giuseppe Colavitti.



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari" (previsto dall'art. 1, comma 515, della 1. 228/12)¹.

La disposizione in esame – già segnalata alla Cassa forense – reintroduce l'obbligo, per le casse di previdenza e assistenza professionale, di versare allo Stato entro il 30 giugno di ogni anno, una somma pari al 12% della spesa per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale obbligo di versamento, originariamente previsto nella misura del 5% e poi elevato al 10%, era stato da ultimo sostituito – in sede di conversione del Decreto cd. "del fare" - con la possibilità per gli enti previdenziali di ritenere dette somme (derivanti dalla razionalizzazione della spesa) e destinarle al welfare degli

A 4 11 (T 1' ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Art. 11, comma 6	La disposizione in esame prevede la riduzione
	di un quarto – per il periodo che va dal 1.1.2014
	al 31.12.2016 – dei compensi professionali
	liquidati, a seguito di sentenza favorevole per le
	PP. AA., in favore dei dipendenti delle PP. AA.,
	inclusa l'Avvocatura dello Stato. Le somme

avvocati.

¹ Si riporta il testo della disposizione di cui all'art. 1, comma 515, della 1. n. 228/12: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

	trattenute sono versate in apposito capitolo del
	bilancio dello Stato.

D:	T. 1	
Disposizioni in tema di spese di giustizia (Art. 18)		
Art. 18, comma 13	La disposizione interviene sull'art. 14 del	
	D.P.R. n. 115/12, modificando i criteri di	
	calcolo del valore delle controversie in materia	
	tributaria (di cui al comma 5 dell'articolo 12 del	
	decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e	
	successive modificazioni ²), riferendo la sua	
	determinazione a ciascun atto impugnato anche	
	in appello.	
Art. 18, comma 13	La disposizione in esame aggiunge un comma 1	
	bis all'art. 269 del DPR n. 115/02, introducendo	
	l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia	
	senza certificazione di conformità a favore delle	
	parti che si sono costituite con modalità	
	telematiche e accedono con le stesse modalità al	
	fascicolo. Tale esenzione viene poi estesa anche	
	al processo tributario telematico.	
Art. 18, comma 14	La disposizione in esame prevede l'estensione	
	delle modalità telematiche di pagamento del	
	C.U. e delle spese di giustizia anche al processo	
	tributario.	
Art. 18, comma 21	La disposizione in esame prevede l'aumento da	
	8 a 27 euro del contributo forfettario per	
	anticipazione spese di notifica di cui all'art. 30,	
	comma 1 del D.P.R. n. 115/02.	
Art. 18, comma 21	La disposizione in esame introduce un art. 106	
	bis nel D.P.R. n. 115/02, prevedendo ora che, ,	
	in relazione al gratuito patrocinio in materia	
	penale, siano diminuiti di un terzo i compensi	

_

² Il comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 546/92, prevede che "5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire , anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposte direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA $Ufficio\ studi$

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER PARTECIPARE AD ESAMI DI STATO ED AL CONCORSO IN MAGISTRATURA		
Art. 18, comma 15	La disposizione in esame modifica l'art. 46 della legge n. 247/12, introducendo un contributo obbligatorio di E. 50 a carico del singolo candidato a sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. La disciplina delle modalità di versamento è affidata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia; è prevista l'indicizzazione del contributo rispetto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.	
Art. 18, comma 16	La disposizione in esame modifica l'art. 5 della legge n. 1003/1936, introducendo un contributo obbligatorio di E. 75 per la partecipazione all'esame di ammissione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La disciplina delle modalità di versamento è affidata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia; è prevista l'indicizzazione del contributo rispetto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.	
Art. 18, comma 17	La disposizione in esame introduce un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame per l'accesso alla professione di notaio. La disciplina delle modalità di versamento è affidata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia; è prevista l'indicizzazione del contributo rispetto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e	



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA $Ufficio\ studi$

	impiegati.
Art. 18, comma 18	La disposizione in esame introduce un
	contributo obbligatorio per la partecipazione al
	concorso per l'accesso alla magistratura.
	La disciplina delle modalità di versamento è
	affidata ad un decreto di natura non
	regolamentare del Ministro della Giustizia; è
	prevista l'indicizzazione del contributo rispetto
	ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e
	impiegati.
Art. 18, commi 19 e 20	Le disposizioni recano previsioni comuni ai
	diversi contributi, stabilendo che i contributi
	saranno dovuti per la partecipazione alle
	sessioni successive all'entrata in vigore dei
	decreti.